

Mercoledì 23 febbraio 2005

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Sicurezza fisica della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è compromessa:

- **dalla fabbricazione di schede falsificate: creazione di un nuovo oggetto che presenta una notevole somiglianza con il documento, o ex novo o come copia di un documento originale;**
- **da un'alterazione sostanziale: alterazione di una caratteristica del documento originale, ad esempio modifica di alcuni dati stampati sul documento.**

La sicurezza generale è garantita dal sistema nel suo insieme, che consta dei seguenti elementi: procedura di richiesta, trasmissione di dati, supporto della scheda, tecnica di stampa, livello minimo delle diverse caratteristiche visive e personalizzazione.

a) Il supporto della patente di guida deve essere realizzato mediante le seguenti tecniche antifalsificazione (caratteristiche visive obbligatorie):

- **supporto senza agente di schiarimento ottico;**
- **modello con sfondo di sicurezza, protetto, attraverso stampa iridata con inchiostro policromo di sicurezza e stampa a guilloché positiva e negativa, contro la falsificazione mediante scannerizzazione, stampa o riproduzione; il modello non deve essere composto dai colori primari (CMYK), ma deve presentare una struttura complessa composta da almeno due colori speciali e micro-scrittura;**
- **componenti ottiche variabili, che offrono una adeguata protezione contro la riproduzione e la manipolazione della fotografia;**
- **incisione al laser;**
- **nella zona per la fotografia, lo sfondo di sicurezza e la fotografia dovrebbero coincidere almeno sui bordi di quest'ultima (modello sfumato).**

b) Inoltre, il supporto per le patenti di guida deve essere protetto con almeno tre delle seguenti tecniche antifalsificazione (caratteristiche di sicurezza supplementari):

- **colori dipendenti dall'angolo visuale*;**
- **colori termocromatici*;**
- **ologrammi speciali*;**
- **immagini al laser variabili*;**
- **fluorescenza UV visibile e trasparente;**
- **stampa iridata;**
- **filigrana digitale sullo sfondo;**
- **pigmenti infrarossi o pigmenti fosforescenti;**
- **segni, simboli o modelli riconoscibili al tatto*.**

Gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza. Di base vanno privilegiate le tecniche contrassegnate da un asterisco, in quanto consentono ai funzionari di polizia di verificare la validità della scheda senza particolari ausili.

Mercoledì 23 febbraio 2005

3. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

- a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
- b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
- c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B:	Belgio
CZ:	Repubblica ceca
DK:	Danimarca
D:	Germania
EST:	Estonia
GR:	Grecia
E:	Spagna
F:	Francia
IRL:	Irlanda
I:	Italia
CY:	Cipro
LV:	Lettonia
LT:	Lituania
L:	Lussemburgo
H:	Ungheria
M:	Malta
NL:	Paesi Bassi
A:	Austria
PL:	Polonia
P:	Portogallo
SLO:	Slovenia
SK:	Slovacchia
FIN:	Finlandia
S:	Svezia
UK:	Regno Unito

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

- 1. cognome del titolare;
- 2. nome del titolare;
- 3. data e luogo di nascita del titolare;
- 4.
 - a. data di rilascio della patente;
 - b. data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
 - c. designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
 - d. numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
- 5. numero della patente;
- 6. fotografia del titolare;
- 7. firma del titolare;
- 8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
- 9. le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

Mercoledì 23 febbraio 2005

- e) la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Licenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Körkort;

- f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
 - giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

- a) 9. le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
10. la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
11. la data di scadenza della validità per ciascuna categoria;
12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

— Codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

- 01.01 Occhiali
- 01.02 Lenti a contatto
- 01.03 Occhiali protettivi
- 01.04 Lente opaca
- 01.05 Occlusore oculare
- 01.06 Occhiali o lenti a contatto

Mercoledì 23 febbraio 2005

- 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
 - 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
 - 02.02 Apparecchi acustici binauricolari
- 03. Protesi/ortosi per gli arti
 - 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
 - 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
- 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
 - 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
 - 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione...
 - 05.03 Guida senza passeggeri
 - 05.04 Velocità di guida limitata a ... km/h
 - 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
 - 05.06 Guida senza rimorchio
 - 05.07 Guida non autorizzata in autostrada
 - 05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocità modificato
 - 10.01 Cambio manuale
 - 10.02 Cambio automatico
 - 10.03 Cambio elettronico
 - 10.04 Leva del cambio adattata
 - 10.05 Senza cambio marce secondario
- 15. Frizione modificata
 - 15.01 Pedale della frizione adattato
 - 15.02 Frizione manuale
 - 15.03 Frizione automatica
 - 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
 - 20.01 Pedale del freno modificato
 - 20.02 Pedale del freno allargato
 - 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
 - 20.04 Pedale del freno ad asola
 - 20.05 Pedale del freno basculante
 - 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
 - 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
 - 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
 - 20.09 Freno di stazionamento modificato
 - 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
 - 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
 - 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
 - 20.13 Freno a ginocchio
 - 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
- 25. Dispositivi di accelerazione modificati
 - 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
 - 25.02 Acceleratore ad asola

Mercoledì 23 febbraio 2005

- 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04 Acceleratore manuale
- 25.05 Acceleratore a ginocchio
- 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
- 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
- 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
 - 30.01 Pedali paralleli
 - 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 30.03 Acceleratore e freno a slitta
 - 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
 - 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
 - 30.06 Fondo rialzato
 - 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
 - 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
 - 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
 - 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
 - 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

- 35. Disposizione dei comandi modificata
(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
 - 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
 - 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

- 40. Sterzo modificato
 - 40.01 Servosterzo standard
 - 40.02 Servosterzo rinforzato
 - 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
 - 40.04 Piantone del volante prolungato
 - 40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
 - 40.06 Volante inclinabile
 - 40.07 Volante verticale
 - 40.08 Volante orizzontale
 - 40.09 Sterzo controllato tramite piede
 - 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
 - 40.11 Volante con impugnatura a manovella
 - 40.12 Volante dotato di ortosi della mano
 - 40.13 Con ortosi collegata al tendine

- 42. Retrovisore/i modificato/i
 - 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
 - 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente

Mercoledì 23 febbraio 2005

- 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
- 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
- 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
- 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43. Sedile conducente modificato
 - 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
 - 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
 - 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
 - 43.06 Cinture di sicurezza modificate
 - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01 Impianto frenante su una sola leva
 - 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
 - 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
 - 44.04 Leva dell'acceleratore
 - 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
 - 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
 - 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
 - 44.08 Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n.... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cm³ e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1+E)

Mercoledì 23 febbraio 2005

77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainato e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1+E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
 - 90.01: a sinistra
 - 90.02: a destra
 - 90.03: sinistra
 - 90.04: destra
 - 90.05: mano
 - 90.06: piede
 - 90.07: utilizzabile.
95. Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a ... (ad esempio: 01.01.2012).
96. **Conducente che ha seguito una formazione a norma dell'allegato V, che gli consente di guidare un veicolo a motore della categoria B con rimorchio per fini non commerciali, con una massa massima superiore ai 3500 kg e fino ai 4250 kg.**
97. **Conducente che ha seguito una formazione a norma dell'allegato VI che gli consente di guidare, per fini non commerciali, un autocaravan ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 5.1 della direttiva 2001/116/CE, con una massa massima superiore ai 3500 kg e fino a 4250 kg e un carico utile massimo di 1000 kg.**
 - codici 100 e superiori: Codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

15. I dati relativi alle urgenze mediche vanno registrati nello spazio di cui al punto 14.

- b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

Lo Stato membro che desidera redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: *ceco*, danese, *estone*, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, *lettone*, *lituano*, *maltese*, olandese, *polacco*, portoghese, spagnolo, *slovacco*, *sloveno*, svedese, tedesco *e ungherese*, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

- c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

Mercoledì 23 febbraio 2005

4. Disposizioni particolari

- a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
- b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1

PATENTE DI GUIDA [STATO MEMBRO]

PATENTE DI GUIDA		STATO MEMBRO
 6. FOTOGRAFIA 	1.	
	2.	
	3.	
	4a.	4c.
	4b.	(4d.)
	5.	
	7.	
	(8.)	
9.		

Pagina 2

13.	9.	10.	11.	12.
(14.)  1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. Categoria 10. Categoria rilasciata il 11. Categoria valida fino al 12. Restrizione	A1 			
	A 			
	B1 			
	B 			
	C1 			
	C 			
	D1 			
	D 			
	BE 			
	C1E 			
	CE 			
	D1E 			
DE 				

1. Cognome, 2. Nome, 3. Data e luogo di nascita, 4a. Rilasciata il, 4b. Validità, 4c. Rilasciata da, 5. Patente n., 8. Indirizzo, 9. Categoria, 10. Categoria rilasciata il, 11. Categoria valida fino al, 12. Restrizioni.

Mercoledì 23 febbraio 2005

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

Patente belga (a titolo indicativo)

	RIJBEWIJS	KONINKRIJK BELGIE
	1. Steven 2. Anne-Marie M.E. 3. 01.04.73 D-53170 Bonn 4a. 01.07.96 4c. B-9000 Gent 4b. 30.06.06 5. DA 003 360 7.	
6. FOTO		
	9. ☐ A ☐ B	

	PERMIS DE CONDUIRE ROYAUME DE BELGIQUE
	1. Quentin 2. Maria N.E. 3. 01.04.73 B-7000 Mons 4a. 01.07.96 4c. B-1180 Uccle 4b. 30.06.06 5. DA 003 361 7.
6. PHOTO	
	9. ☐ A ☐ B